
Unione Province d'Italia



UPI

statuto

Testo approvato
dalla XXXII Assemblea Generale Congressuale
Roma, 11 dicembre 2009

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita dal 1908 l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Art. 2

SOCI

Sono soci dell'Unione, mediante formale deliberazione degli organi competenti, le Province italiane. Le Province assumono pertanto i diritti e gli obblighi di associate agli effetti del presente Statuto.

Art. 3

UNIONI REGIONALI

Le Province esistenti nell'ambito di ciascuna Regione, si riuniscono nelle rispettive Unioni regionali, secondo criteri di piena autonomia.

Le Unioni regionali, sulla base di idonee forme di coordinamento, concorrono alla definizione e all'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'Unione nazionale. In particolare le Unioni regionali sono interlocutrici primarie e di rappresentanza delle politiche provinciali nei confronti delle rispettive Regioni.

Per la migliore attuazione delle politiche regionali, le Unioni regionali si raccordano e collaborano attraverso idonee forme, con le altre Associazioni delle autonomie locali.

Art. 4

SCOPI

L'Unione promuove e potenzia, nel rispetto dell'autonomia delle associate, l'attività delle Province al fine di realizzare un ordinamento amministrativo in cui le Province siano rappresentative degli indirizzi globali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

L'Unione rappresenta le Province nei confronti del Parlamento, del Governo e degli altri organi centrali dello Stato, degli organismi comunitari nonché, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni. L'Unione cura tutti i problemi che investono l'Ente provincia, esplicando ai fini della loro risoluzione anche le opportune azioni di collegamento con gli altri organismi rappresentativi degli enti locali.

Ai fini indicati nei commi precedenti l'Unione intraprende altresì tutte le iniziative di ricerca, di studio, di divul-

gazione, che consentano di stimolare e promuovere lo sviluppo, nel quadro della valorizzazione complessiva delle autonomie locali, dell'Ente provincia sotto i profili della democraticità, dell'efficienza e della partecipazione popolare. A tal fine promuove presso le associate iniziative e ricerche che consentano di riequilibrare la rappresentanza di genere e le pari opportunità.

In particolare convoca convegni per la trattazione di temi specifici inerenti al settore e nomina esperti e commissioni, temporanee o permanenti, per lo studio di determinati problemi.

L'Unione collabora con l'A.R.A.N. (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni) e con le Organizzazioni sindacali sulle tematiche riguardanti il personale provinciale, ed in particolare, esprime pareri sul trattamento giuridico ed economico dello stesso.

È fatto obbligo all'Unione di:

- devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in un'ottica puramente "non profit" ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta per legge;
- redigere e approvare annualmente il bilancio di previsione e un rendiconto economico e finanziario;
- disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- rispettare l'eleggibilità libera degli organi, con principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea sociale, la pubblicità delle convocazioni, dei bilanci, delle delibere;
- rispettare l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Art. 5

ORGANI

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Consiglio delle Unioni regionali;
- d) l'Ufficio di Presidenza;

- e) il Presidente;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti.

La durata in carica di tale organi coincide con quella dell'Assemblea generale e pertanto fino alla successiva Assemblea congressuale.

Essere Presidente o consigliere o assessore provinciale in carica è condizione preliminare e necessaria per poter far parte di qualsiasi organo dell'Unione.

In attuazione del principio di democrazia paritaria gli organi dell'Unione sono costituiti in modo da garantire l'equilibrio della rappresentanza di genere.

La carica di membro di uno degli organi dell'Unione si perde automaticamente cessando dalle funzioni di presidente, consigliere o assessore provinciale.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea generale congressuale prevista dopo le elezioni generali amministrative e comunque non oltre nove mesi da tale data.

Art. 6

L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale delle Province è costituita:

- a) dai Presidenti di Provincia o loro delegati;
- b) dai Presidenti delle Unioni regionali o loro delegati;
- c) da un numero di consiglieri pari ad uno ogni 300.000 abitanti o frazioni eletti dalle rispettive Unioni regionali in occasione delle loro assemblee congressuali da tenersi non oltre i 4 mesi successivi all'ultima consultazione amministrativa generale, garantendo comunque la presenza di almeno un consigliere per Provincia;
- d) un assessore per ogni Provincia, designato dalle rispettive giunte;
- e) dai Presidenti dei Consigli provinciali.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su richiesta di un quarto dei suoi membri o per decisione dell'Ufficio di Presidenza nonché su richiesta di almeno quattro Unioni regionali e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 7

COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale:

- a) dibatte i problemi e gli aspetti più importanti della vita e dell'azione delle Province;

- b) determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione dell'Unione;
- c) propone agli altri organi dell'Unione indicazioni ed orientamenti sui temi amministrativi e legislativi che riguardano l'attività delle Province;
- d) elegge il Presidente dell'Unione e il Consiglio direttivo;
- e) approva le modifiche dello Statuto;
- f) delibera eventuali esclusioni di associate per azioni in contrasto con gli scopi dell'Unione;
- g) esamina ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dall'Ufficio di Presidenza;
- h) fissa l'entità del contributo associativo annuale.

L'Assemblea generale, rinnovata ai sensi dell'art. 6, come Assemblea congressuale, si riunisce entro sei mesi dalle elezioni generali amministrative per il rinnovo degli organi dell'Unione.

Art. 8

CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione dell'Ufficio di Presidenza, per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 30 giorni prima della data di riunione. Le associate che intendano proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea devono farli pervenire al Presidente almeno 10 giorni prima della data di riunione e il Presidente dovrà darne notizia agli organi direttivi della Associazione e alle associate almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessario l'intervento della metà più uno dei membri aventi diritto di voto; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del consiglio direttivo, dai Presidenti delle Unioni regionali o loro delegati e da 121 membri eletti dall'Assemblea generale. Alle riunioni partecipano di diritto:

- i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - i Presidenti dei dipartimenti e del coordinamento dei presidenti di consiglio.
-

I membri del direttivo, in caso di vacanza, saranno sostituiti su proposta dell'Ufficio di presidenza, ratificata dal Consiglio direttivo.

Al momento del suo insediamento, il Consiglio direttivo elegge il Presidente del consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e nomina il Direttore generale.

Il Consiglio direttivo cura l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici approvati dall'Assemblea e approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione.

Il Consiglio direttivo è convocato d'intesa tra il Presidente dell'Unione ed il Presidente del consiglio direttivo. Si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni volta che ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei presenti; le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli.

Art. 10

IL CONSIGLIO DELLE UNIONI REGIONALI

I Presidenti delle Unioni regionali, o loro delegati, sono costituiti in Consiglio delle Unioni regionali.

Il Consiglio è organo di raccordo fra l'attività dell'Unione nazionale e quella delle Unioni regionali al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 3, II comma del presente Statuto.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'Unione nazionale, è convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno quattro Unioni regionali.

Inoltre il Consiglio delle Unioni regionali è convocato nelle sedi territoriali regionali almeno una volta ogni due mesi congiuntamente all'Ufficio di Presidenza.

Art. 11

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, dal Presidente del Consiglio Direttivo e da 20 componenti, che durano in carica 5 anni. Tali cariche non sono cumulabili con altre dell'Unione.

L'Ufficio di Presidenza:

- a) adotta tutti i provvedimenti necessari che non siano, a termine del presente Statuto, riservati ad altri organi dell'Unione;

- b) in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo a cui saranno sottoposti per la definitiva approvazione;
- c) provvede alle nomine dei rappresentanti dell'Unione nelle sedi istituzionali;
- d) istituisce i dipartimenti e i coordinamenti di cui all'art. 16;
- e) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione della struttura;
- g) si avvale nello svolgimento di quanto ad esso attribuito di esperti esterni di riconosciuta competenza tecnica.

L'Ufficio di Presidenza delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei presenti; le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza dei voti favorevoli.

Art. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Unione e ne è il legale rappresentante. Presiede l'Assemblea generale e l'Ufficio di Presidenza. Nomina l'Ufficio di Presidenza. Cura l'attuazione delle decisioni politiche assunte dagli organi collegiali dell'Unione ed effettua le nomine di rappresentanti in organismi esterni, salvo che esse non siano attribuite espressamente ad altri organi.

Art. 13

I VICEPRESIDENTI

I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle funzioni di rappresentanza dell'Unione e durano in carica quanto l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente nomina quattro vicepresidenti tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, indicando due vicari a cui sono attribuite specifiche deleghe.

Art. 14

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi eletti dal Consiglio direttivo tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e svolge compiti di verifica e controllo contabile.

Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente il quale riferisce al Consiglio direttivo sulla regolarità dei rendiconti in sede di approvazione degli stessi.

Art. 15

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale, nominato dal Consiglio direttivo, è responsabile della struttura e ne definisce l'organizzazione. È capo del personale dell'Unione e sovrintende al regolare svolgimento degli uffici e delle società. Partecipa in qualità di segretario alle riunioni degli organi collegiali dell'Unione. Cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi dell'Unione e degli impegni di bilancio.

Art. 16

DIPARTIMENTI E COORDINAMENTI

Per il miglior coordinamento delle attività e per lo studio dei diversi problemi, l'Ufficio di Presidenza istituisce il coordinamento dei presidenti di consiglio e dipartimenti composti da consiglieri provinciali. L'Ufficio di Presidenza può istituire, su singole materie e su questioni specifiche, coordinamenti degli assessori.

Al fine di dare attuazione all'art. 5, comma 4, del presente statuto, l'Ufficio di Presidenza istituisce la Consulta per le pari opportunità.

L'Ufficio di Presidenza adotta apposito regolamento per il funzionamento dei dipartimenti e dei coordinamenti, tenendo conto della rappresentanza di genere.

Art. 17

L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

La quota associativa annuale è adeguata ogni due anni sulla base del tasso programmato di inflazione del biennio precedente.

Art. 18

NORMA FINALE

Al fine di costituire un sistema di rappresentanza unitario delle autonomie locali il Consiglio direttivo dell'Upi si riunisce periodicamente con gli organismi direttivi delle altre associazioni rappresentative delle autonomie locali.

Art. 19

NORME TRANSITORIE

Le quote associative per l'anno 2006 sono rivalutate in base al tasso di inflazione reale stabilito dall'Istat, per il periodo 2000 – 2004.